

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

**Documento sulle rendite vitalizie integrato
con riferimento alle nuove prestazioni
introdotte dalla Legge di bilancio 2026**

<i>Data adozione</i>	26 Febbraio 2021
<i>Data ultimo aggiornamento</i>	28 Luglio 2026

Che cosa si trova in questo documento:

con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono state introdotte nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, alternative alla tradizionale rendita vitalizia. Di seguito vengono riportate informazioni in merito a come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Perché queste novità – Contesto normativo

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'Associato poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater).

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita.

A chi si applicano le nuove prestazioni

Le nuove prestazioni sono disponibili per tutti gli Associati del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa per farne richiesta.

Quando puoi accedere alle nuove prestazioni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

Data di decorrenza

- **Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili: entrata in vigore dal 1° luglio 2026.**
- **Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.**

Regole comuni a tutte le prestazioni

Di seguito le regole che si applicano alle nuove tipologie di prestazione pensionistica tenuto conto che i costi relativi alle prestazioni in oggetto sono dettagliati nella Nota Informativa:

Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	In mancanza di indicazioni da parte dell'Associato il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta.
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

La Rendita a Durata Definita

Come funziona

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

Come si calcola la durata

Durata: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

Periodicità

La cadenza delle rate è mensile.

Esempio numerico

Ipotesi: montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione mensile di 5 quote ovvero 60 quote all'anno (fisse).

Anno	Valore medio annuo della quota	Quote annue erogate (rate)	Importo annuo rate (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se l'Associato vive più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverà più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

I prelievi liberamente determinabili

Come funziona

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa e dalle regole del Fondo. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile

Non è possibile prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale), cioè in pratica quella che l'Associato avrebbe ricevuto se avesse scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, si può prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

È possibile richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: $\text{montante } 30.000 \text{ €} \cdot 1.200 \text{ quote totali} \cdot \text{durata teorica } 20 \text{ anni} \rightarrow 60 \text{ quote per rata teorica (fisse)} \cdot \text{valore quota } 25 \text{ €}.$

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerà
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

Intervallo minimo tra una erogazione e la successiva: un anno;

Importo minimo per singolo prelievo: 1500 euro (lordi).

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se l'Associato preleva tutti gli importi al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT il capitale si esaurisce e non gli sarà possibile ricevere più alcuna erogazione dopo l'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Confronto tra le tipologie di prestazioni

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico associato	A carico associato
Rischio di investimento	No	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (mensile)	Massima (una volta all'anno per un importo di minimo 1.500 euro lordi)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, l'Associato conserva la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione.

È possibile farlo eventualmente anche trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Regime fiscale

Nota fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 per la rendita a durata definita e per i prelievi liberamente determinabili, è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale.

Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, sarà necessario:

1. Verificare di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5/3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Leggere attentamente questo documento e il Supplemento alla Nota Informativa, aggiornati con le nuove tipologie di prestazione.
3. Richiedere il modulo di prenotazione della richiesta delle prestazioni all'indirizzo e-mail fondo.previdenzabpm@bancobpm.it.
4. Compilare ed anticipare via e-mail a fondo.previdenzabpm@bancobpm.it il modulo unitamente alla copia della carta di identità e successivamente inviarlo in originale a: FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME, Piazza F. Meda 4, 20121 Milano.
5. **Attendere la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

Si ricorda che in fase di richiesta definitiva è obbligatorio indicare il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.

Dove trovare ulteriori informazioni

Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	Sito web del Fondo – area pubblica
Modulo di richiesta prestazione	Nel periodo transitorio da richiedere all'indirizzo fondo.previdenzabpm@bancobpm.it .

Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	Normattiva.it / sito web del Fondo

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026:

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7

84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1

LA RENDITA VITALIZIA

Per l'erogazione delle rendite vitalizie, il Fondo ha stipulato un'apposita convenzione, con Generali Italia S.p.A. (di seguito "Compagnia"), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14.

All'Associato, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, verrà erogata una pensione complementare in forma di rendita: sarà cioè corrisposta periodicamente una somma calcolata in base al capitale versato alla Compagnia ed all'età dell'Associato in quel momento. La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e che sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi: quanto maggiori saranno il capitale versato alla Compagnia e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'Associato può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- ✓ interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- ✓ parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Per l'erogazione della rendita, la convenzione stipulata dal Fondo permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie:

1. Rendita Vitalizia	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato finché in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso. Tale rendita è adatta a chi desidera ricevere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita
----------------------	---

	reversibile, della rendita certa per 5 o 10 anni o della rendita con controassicurazione) o per sé (rendita LTC).
2. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, in modo certo per i primi 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo, la rendita diviene vitalizia, se l'Associato è ancora in vita, ovvero si estingue se l'Associato è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
3. Rendita reversibile	L'assicurazione prevede due Beneficiari (beneficiario principale e beneficiario reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché il beneficiario principale è in vita. Al verificarsi del decesso dell'Associato (beneficiario principale), l'Assicurazione continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'Associato al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché il beneficiario reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo beneficiario superstite. Tale rendita è adatta a chi desidera, in caso di decesso, proteggere il superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
4. Rendita con Controassicurata	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché in vita. Inoltre, al verificarsi del decesso dell'Associato, l'Assicurazione paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra: • il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso e • la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.
5. Rendita Vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)	L'Assicurazione garantisce le seguenti prestazioni: rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un beneficiario reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso del beneficiario principale, l'Assicurazione continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;

	e una rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell'Associato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate; tale rendita aggiuntiva LTC: • opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza del beneficiario principale; • non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita reversibile, in caso di decesso del beneficiario principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere associata anche alle tipologie 1 e 3.
--	--

**Al momento sono ancora attive alcune rendite stipulate a suo tempo con Assicurazioni Generali S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione.*

Le condizioni e i costi che saranno applicati saranno quelli definiti nella convenzione in vigore al momento del pensionamento.